



Regione Puglia

Artigiancassa
gruppo  **BNL**



**REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

Edizione aprile 2005

AVVERTENZA

Il presente Regolamento, redatto in attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 1992 del 10 dicembre 2002 e n. 675 del 10 maggio 2004, disciplina le modalità attuative per la concessione di aiuti accordati alle imprese artigiane della Puglia in conformità a quanto previsto dal POR Puglia 2000-2006 – Misura 4.1 – Azione C e dal Regolamento (CE) 70/2001, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla “Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000 – 2006” per l'Italia.

Il regime di aiuti, gestito in regime di concessione da Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (per brevità, successivamente, denominata Artigiancassa):

- si concretizza in contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche, integrati da un contributo in conto capitale calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammissibile alle agevolazioni;
- è alimentato da risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Unico Regionale e dal cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della predetta Azione C.

Nel Regolamento sono altresì previste fattispecie non disciplinate dalla citata delibera n. 1992/2002 (finanziabilità delle scorte e prolungamento della durata dell'agevolazione per le imprese di nuova costituzione) che saranno agevolate, ferma restando la rimanente nuova disciplina, con le sole risorse finanziarie rivenienti dal suddetto Fondo Unico Regionale.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'allegato n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana¹ e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in allegato n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa per la Puglia entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo².

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento sostenuta dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda medesima alla Banca.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a Euro 154.937,08, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 9.

¹ Per brevità successivamente denominata "impresa".

² V. Parte I, paragrafo 12.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;
- all'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi ³ (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività).

In coerenza con quanto indicato in premessa, il finanziamento potrà essere destinato altresì alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti ⁴ e potrà beneficiare del solo contributo in conto interessi, e non anche del contributo in conto capitale, nel rispetto della misura di aiuto stabilita dalla regola "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento non può comunque:

- beneficiare di interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee diverse da quelle cui si riferisce il presente Regolamento quando con detti interventi agevolativi si dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al livello di cui al successivo paragrafo 7 ⁵;
- riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Unione Europea – Regione Puglia – Assessorato Artigianato e PMI – La presente spesa è stata finanziata in tutto o in parte con credito agevolato di cui al POR Puglia 2000-2006 Misura 4.1 – Azione C".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate ⁶ ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

³ Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

⁴ Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

⁵ Ovviamente sui finanziamenti può estendersi la garanzia concessa ai sensi della legge 1068/64, in quanto disciplinata dalla regola comunitaria de minimis.

⁶ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale⁷ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigianale.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigianale.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata in apposita certificazione resa dall'impresa stessa.

4. Importo massimo del finanziamento

L'importo del finanziamento è pari al 100% delle spese di investimento nel limite massimo di Euro 258.228,45.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo del finanziamento è determinato in Euro 51.645,69 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

Nel caso di consorzi e società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, detto importo si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Sono escluse dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore a Euro 10.329,14.

Nel limite di importo di cui al 1° comma non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso una tantum per un importo non superiore ad un terzo del citato limite.

⁷ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

L'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è pari a quello del finanziamento di cui al precedente paragrafo 4, tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi ovvero in conto canoni ⁸.

6. Contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è pari al 15% dell'importo del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi, nel limite massimo di Euro 38.734,27, a condizione che il finanziamento stesso sia stato richiesto per un investimento non inferiore ad Euro 25.822,84.

7. Intensità massima dell'agevolazione

L'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto interessi integrato dal contributo in conto capitale) per finanziamenti aventi le destinazioni in laboratori e macchine/attrezzi non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Per finanziamenti in scorte, l'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto interessi) non può superare quella prevista dalla regola comunitaria "de minimis".

8. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento stipulate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a laboratori (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine.

Dalla fine del periodo di utilizzo ⁹ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento ¹⁰ resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

⁸ Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca potrà chiedere all'Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dalla legge n. 675/96.

⁹ Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

¹⁰ Il testo può essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria Italiana.

9. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, la cui presentazione non comporta alcun impegno finanziario per la Regione, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Puglia di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

Il Comitato Tecnico Regionale di Artigiancassa esprime parere in ordine all'ammissibilità delle agevolazioni nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa. Il relativo impegno finanziario è assunto con successiva determina dirigenziale adottata dal competente Assessorato della Regione. Entro 15 giorni dalla data di notifica della suddetta determina viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può esprimersi sulle domande di concessione dei contributi solo in presenza di fondi.

10. Misura del contributo in conto interessi

Per i finanziamenti in laboratori e/o macchine/attrezzi nonché per quelli in scorte, il contributo in conto interessi è determinato sulla base di un tasso pari rispettivamente al 100% e al 55% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato e aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detto tasso di riferimento è reso pubblico sul seguente sito internet:

“ http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html”

11. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
- b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;
- c) due anni per finanziamenti destinati all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

In coerenza con quanto indicato in premessa, ai finanziamenti concessi ad imprese di nuova costituzione ¹¹ le misure di durata di cui alle precedenti lett.re a), b) e c) sono estese fino a:

- dieci anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra a);
- cinque anni per i finanziamenti di cui alle predette lett.re b) e c).

12. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi viene determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione per la durata dell'agevolazione stessa applicando il tasso di cui al precedente paragrafo 10 ad un piano di ammortamento a rata costante e sviluppato in relazione alla periodicità delle rate di ammortamento pagate dall'impresa.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali ¹².

Il contributo è erogato, a scelta dell'impresa ¹³:

- a) in unica soluzione all'impresa stessa, attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di ricevimento della domanda di agevolazione.¹⁴ L'erogazione è effettuata entro 30 giorni dalla data dell'effettiva disponibilità dei fondi conseguente alla determina dirigenziale di cui al precedente paragrafo 9, per il tramite della Banca che provvede ad accreditare il contributo all'impresa entro i successivi 30 giorni con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa;
- b) ripartito in più quote, sulla base del piano di ammortamento del finanziamento, all'impresa stessa per il tramite della Banca che provvede ad accreditarlo nei tempi e con le modalità di cui al precedente alinea, semprechè la Banca stessa:
 - abbia verificato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;

¹¹ Si intendono tali le imprese iscritte all'albo da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda alla Banca.

¹² Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹³ L'impresa effettua la scelta in sede di compilazione della domanda di agevolazione.

¹⁴ A tal fine fa fede la data del protocollo Artigiancassa.

- non abbia ricevuto dall'impresa comunicazioni rese a termini di contratto circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato ¹⁵.

Al fine di rendere effettiva tale verifica Artigiancassa, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi da parte della Regione, richiederà alla Banca finanziatrice di comunicare - entro e non oltre 20 giorni - eventuali impedimenti sopravvenuti alla liquidazione dei contributi alle imprese. In mancanza di comunicazione, Artigiancassa provvederà all'accREDITAMENTO, con le modalità di cui al precedente paragrafo.

Nel caso in cui detti impedimenti o la loro conoscenza da parte della Banca dovesse sopraggiungere successivamente, la Banca e' autorizzata ad interrompere l'accREDITO delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accREDITO a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute ¹⁶ ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 14.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accREDITO a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

13. Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 6, è erogato da Artigiancassa direttamente all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quella della data di effettiva disponibilità dei fondi conseguente alla determina dirigenziale di cui al precedente paragrafo 9.

14. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa, di concerto con l'Assessorato regionale all'Artigianato e PMI, si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

¹⁵ La Banca è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

¹⁶ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.

PARTE II

TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o sua frazione.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.